



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Guida alle elezioni regionali 2018

2018

elezioni regionali

A cura del Servizio Consiglio autonomie locali
ed elettorale
della Direzione centrale autonomie locali
e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio logistica, digitalizzazione
e servizi generali

Sommario

Presentazione	5
Il sistema elettorale regionale	
Quali sono le leggi elettorali.....	6
Quanti sono i consiglieri regionali.....	6
Come si elegge il Presidente della Regione.....	7
Le operazioni di attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti.....	7
Come si convocano le elezioni.....	8
Le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale.....	8
La rappresentanza di genere.....	8
La sottoscrizione delle liste circoscrizionali.....	9
Le liste espressive della minoranza slovena.....	9
Come si autenticano le sottoscrizioni.....	9
Chi non deve raccogliere le sottoscrizioni.....	9
Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.....	10
Come candidarsi alla carica di Presidente della Regione.....	10
La presentazione e l'ammissione delle candidature.....	11
Chi decide l'ammissione: l'Ufficio centrale regionale.....	11
Come si esprime il voto.....	12
La possibilità di voto disgiunto.....	14
Le operazioni di attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti.....	14
La proclamazione del Presidente della Regione.....	15
Le modalità di attribuzione dei seggi	
Operazioni preliminari.....	16
Le cifre e le percentuali elettorali.....	16
Fasi del procedimento di attribuzione dei seggi.....	16
Prima fase: l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste.....	17
I premi di maggioranza e di garanzia della minoranza.....	17
La ripartizione dei seggi attribuiti alla maggioranza e alla minoranza.....	18
La rappresentanza della minoranza slovena.....	18
Seconda fase: il riparto dei seggi alle liste circoscrizionali.....	19
I seggi ripartiti con quoziente intero.....	19
Il riparto dei seggi residui.....	19
Allegato	
Esempio di attribuzione dei seggi.....	21
Operazioni preliminari.....	22
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste.....	24
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali.....	28

Presentazione

Questa guida è stata pensata come un'occasione di informazione per il cittadino elettore, interessato a prendere parte consapevolmente a quel fondamentale momento di partecipazione democratica che sono le elezioni.

Materia all'apparenza complessa e di difficile assimilazione, la conoscenza del procedimento elettorale disvela l'essenza del metodo democratico e della necessità di regole che garantiscano i diritti di cittadinanza di ognuno di noi, trasformando le nostre manifestazioni di volontà in "numeri" per governare.

Speriamo di aver contribuito con la presente pubblicazione a fornire uno strumento in più per raggiungere tale consapevolezza civica.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile contattare l'ufficio elettorale comunale o il Servizio elettorale della Regione ai contatti presenti all'indirizzo internet:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/>.

Il sistema elettorale regionale

Quali sono le leggi elettorali

Le norme che disciplinano l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono contenute nelle seguenti leggi:

- **legge regionale 18 giugno 2007, n. 17** (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*), indicata anche come legge statutaria, in quanto approvata con un iter procedimentale rafforzato, la quale definisce l'assetto istituzionale della Regione e le modalità di elezione degli organi;
- **legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28** (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*), che regola le diverse fasi del procedimento elettorale nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali, completando ed integrando il sistema delineato dalla legge statutaria;
- **legge regionale 29 luglio 2004, n. 21** (*Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto*).

Il sistema elettorale disegnato dall'insieme delle disposizioni contenute nelle leggi regionali citate è un sistema di tipo sostanzialmente proporzionale, però qualificato da significative correzioni, quali la soglia di sbarramento ed il premio di maggioranza, volte ad assicurare il raggiungimento di specifici obiettivi politico-istituzionali: la formazione di coalizioni ampie e non eccessivamente frammentate, la semplificazione del quadro politico, una maggioranza consiliare in grado di esercitare l'attività di governo, un'equa rappresentanza territoriale.

Parole chiave

Sistemi elettorali: costituiscono l'insieme delle regole per trasformare i voti degli elettori in seggi. Sulla base delle diverse modalità (formule elettorali) attraverso le quali avviene la trasformazione dei voti in seggi, i sistemi elettorali si dividono essenzialmente in due tipologie: maggioritari e proporzionali. Il principio base dei sistemi maggioritari è che il seggio o i seggi da assegnare nel collegio vanno al candidato o ai candidati che ottengono la maggioranza dei voti. Diversamente, nei sistemi proporzionali i seggi vengono distribuiti tra le forze politiche concorrenti in proporzione ai voti ottenuti.

Circoscrizione elettorale: è detta circoscrizione elettorale ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio di un ente territoriale per l'elezione di un organo collegiale, tipicamente un'assemblea rappresentativa. La circoscrizione (o distretto o collegio) è uninominale quando elegge un solo membro dell'organo collegiale, plurinominale quando ne elegge più di uno.

Quanti sono i consiglieri regionali

L'articolo 13 dello Statuto di autonomia prevede che il numero dei consiglieri è determinato "in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT – Movimento e calcolo della popolazione residente annuale – antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali". Poiché il numero degli abitanti della Regione risultante da tale dato ammonta a 1.219.191, il numero dei consiglieri da eleggere nelle prossime elezioni è pari a 49.

Come si elegge il Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Le operazioni di attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il territorio è suddiviso nelle circoscrizioni elettorali di **Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste ed Udine**.

La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

Le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone e Trieste corrispondono rispettivamente alle soppresse Province di Gorizia, Pordenone e Trieste; la circoscrizione elettorale di Udine corrisponde alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo; la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrisponde ai comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale.

I seggi consiliari, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, sono ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in proporzione alla popolazione residente, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale 2011.

A questo fine, la popolazione legale della Regione (1.220.291) è divisa per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale meno due (47); si ottiene in questo modo il quoziente 25.963. Si divide, quindi, il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione per il quoziente e si attribuiscono a ciascuna circoscrizione i seggi corrispondenti ai quozienti interi e ai più alti resti, sino ad avere il numero complessivo di 47 seggi.

CIRCOSCRIZIONE	N. CONSIGLIERI STATUTO MODIFICATO (Assegnati alle circoscrizioni: 49-2)			
	SEGGI (N. massimo candidati per lista)	di cui candidati stesso genere (non più 60% arrotondato unità superiore)	N. minimo candidati per lista (1/3 del numero massimo)	di cui candidati stesso genere (non più 60% arrotondato unità superiore)
TRIESTE	9	6	3	2
GORIZIA	5	3	2	1
UDINE	18	11	6	4
TOLMEZZO	3	2	2	1
PORDENONE	12	8	4	3

Il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è indicato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Come si convocano le elezioni

La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, **per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.**

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, artt. 20 e 21.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, art. 6.

Le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale

In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate **liste circoscrizionali** concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

Le liste, contraddistinte dal medesimo contrassegno, devono essere presentate in almeno tre circoscrizioni elettorali e costituiscono un **gruppo di liste.**

Ciascun gruppo di liste è collegato ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente; in tal caso costituiscono una **coalizione di gruppi di liste.**

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

In ogni caso, le liste non possono comprendere meno di due candidati.

Il **numero dei candidati** da comprendere nella lista è vincolante. Le liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto vengono escluse; diversamente, il superamento del numero massimo comporta l'esclusione dei candidati eccedenti.

Nessun candidato può essere compreso in liste con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno.

La rappresentanza di genere

Ciascuna lista circoscrizionale **non** può contenere, a pena di esclusione, **più del 60%, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere.** I candidati sono alternati per genere, fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

Se la lista è composta da due candidati, questi dovranno essere di genere diverso.

Le liste che non rispettano la proporzione della rappresentanza di genere vengono escluse.

La sottoscrizione delle liste circoscrizionali

Le liste circoscrizionali devono essere **sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori** iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. Per la circoscrizione di **Tolmezzo**, il numero di sottoscrizioni richiesto va **da un minimo di 750 ad un massimo di 1.100**.

Le liste espressive della minoranza slovena

Le liste espressive della **minoranza slovena**, nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sono sottoscritte da un minimo di 500 ad un massimo di 750 elettori.

Come si autenticano le sottoscrizioni

L'autenticazione della firma dei sottoscrittori ed ogni altra autenticazione prevista nell'ambito del procedimento elettorale è compiuta da un consigliere regionale o da uno dei seguenti pubblici ufficiali: *"... notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune"*.

L'autenticazione deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Chi non deve raccogliere le sottoscrizioni

Sono esonerati dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni i partiti e i gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo **almeno un seggio**.

Riferimenti normativi

L. r. 17/2007, artt. 21, 22 e 23.

L. r. 28/2007, art. 5; art. 17, comma 1, lettera d); art. 18, comma 1, lettera d).

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21.

Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

Per essere validamente eletti consiglieri regionali e per conservare legittimamente tale carica, l'ordinamento prevede determinate condizioni, sia positive che negative.

Le condizioni **positive** previste dallo Statuto per essere eletti al Consiglio regionale sono:

- godere del diritto di elettorato attivo;
- essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- avere la maggiore età il giorno delle elezioni.

Le condizioni **negative** sono distinte dall'ordinamento in tre tipologie:

- le cause di incandidabilità;
- le cause di ineleggibilità;
- le cause di incompatibilità.

I casi di **incandidabilità** sono regolati dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità*) e riguardano coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato una pena per determinati tipi di reato; l'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di queste condizioni è nulla.

La legge prevede poi una serie di cause di **ineleggibilità** nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. Per le elezioni regionali, tali cause sono disciplinate dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21. Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni. Le cause di ineleggibilità che esistono al momento dell'elezione comportano l'invalidità della stessa.

Esistono, infine, una serie di cause di **incompatibilità** con le cariche di Presidente della Regione e di consigliere regionale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente presso il quale svolge il mandato. Queste cause, anch'esse disciplinate nella legge regionale 21/2004, non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Riferimenti normativi

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 15 (Statuto FVG).
 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, Capo III e Capo V.
 Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, artt. 1-10.

Come candidarsi alla carica di Presidente della Regione

Con la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata anche la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

I candidati alla carica di Presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

Ciascun candidato alla carica di Presidente è contraddistinto da un proprio **contrassegno** o dal contrassegno del gruppo di liste con cui lo stesso è collegato.

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare **il collegamento con uno o più gruppi di liste**. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le analoghe dichiarazioni effettuate dai gruppi di liste.

La presentazione e l'ammissione delle candidature

I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 24 marzo e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 25 marzo (trentaseiesimo e trentacinquesimo giorni antecedenti la data delle elezioni)**:

- 1) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- 2) per ciascuna circoscrizione, la dichiarazione di presentazione, della lista dei candidati alla carica di consigliere regionale e del collegato candidato alla carica di Presidente della Regione.

La **consegna materiale delle liste e dei documenti** è effettuata dal presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale o da persona dagli stessi incaricata con atto autentico.

La dichiarazione di presentazione di un gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena può contenere, ai fini dell'eventuale attribuzione di un seggio, la dichiarazione di collegamento con un altro gruppo di liste presenti in tutte le circoscrizioni, appartenente alla medesima coalizione.

Chi decide l'ammissione: l'Ufficio centrale regionale

L'esame e l'ammissione delle candidature sono effettuate dall'Ufficio centrale regionale, competente anche in ordine alle **operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione** degli eletti.

Si tratta di un ufficio elettorale istituito presso l'Amministrazione regionale e composto da:

- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
- due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.

L'Ufficio centrale regionale decide in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature **entro il trentesimo giorno antecedente** la data delle elezioni.

I provvedimenti adottati dall'Ufficio centrale regionale immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento. Non è necessario il patrocinio di un avvocato.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni

previste per il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Riferimenti normativi

L. r. 17/2007, artt. 22 e 23.

L. r. 28/2007, artt. 11, 14, 15 e 21.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 70.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, art. 82.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

Come si esprime il voto

Per la votazione viene utilizzata un'unica scheda (art. 24, l. r. 17/2007).



L'elettore può esprimere due voti:

- un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata (scrivendone il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno);
- e un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione.

Il voto espresso soltanto per la lista circoscrizionale, eventualmente esprimendo anche un voto di preferenza per un candidato consigliere, si intende espresso anche a favore del collegato candidato alla carica di Presidente.

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div> </div> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 10px;">3</div> </div> Nome e cognome del candidato presidente		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Il voto espresso soltanto mediante la **preferenza per un candidato consigliere regionale** si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale di appartenenza e del collegato candidato alla carica di Presidente.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto espresso soltanto per il candidato Presidente non si estende alle collegate liste circoscrizionali.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

La possibilità di voto disgiunto

L'elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista circoscrizionale votata.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

La circostanza che l'elettore possa esprimere un voto disgiunto, ossia votare in favore di un candidato alla carica di Presidente non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, e possa inoltre esprimere un voto in favore del solo candidato alla carica di Presidente, senza votare alcuna lista circoscrizionale, comporta che di norma non vi sia corrispondenza tra i voti ottenuti da un candidato alla carica di Presidente e i voti ottenuti dai gruppi di liste collegati, potendo anche verificarsi il caso di candidati con meno voti di quelli ottenuti dai gruppi di liste collegati.

Riferimenti normativi

L. r. 17/2007, art. 25.
Titoli II e III della l. r. 28/2007.

Le operazioni di attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Le modalità di attribuzione dei seggi costituiscono il nucleo di ogni sistema elettorale, in quanto attraverso il relativo procedimento si realizza la **trasformazione dei voti in seggi**. Un esempio di attribuzione dei seggi è riportato nell'allegato.

La competenza di tale attività è attribuita all'Ufficio centrale regionale, il quale è chiamato ad effettuare operazioni che sono di tipo aritmetico e consistono, in sostanza, nella elaborazione dei dati elettorali risultanti dagli scrutini effettuati da ciascun ufficio elettorale di sezione, senza alcun margine di decisione discrezionale.

Compite le operazioni di attribuzione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama gli eletti.

Il candidato eletto consigliere in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale la circoscrizione elettorale prescelta.

La proclamazione del Presidente della Regione

La proclamazione del Presidente (e del candidato alla medesima carica primo dei non eletti) è un adempimento che precede l'attribuzione dei seggi.

Infatti, solo dopo la proclamazione del Presidente della Regione l'Ufficio centrale regionale può individuare le liste di maggioranza e di minoranza e procedere quindi alla conseguente attribuzione dei seggi.

Sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel relativo verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente **il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi**. L'Ufficio procede, altresì, a proclamare eletto alla carica di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Riferimenti normativi

L. r. 28/2007, art. 51 e seguenti; art. 58.

Le modalità di attribuzione dei seggi

Operazioni preliminari

Le cifre e le percentuali elettorali

L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli uffici elettorali di sezione, deve in primo luogo determinare le cifre e le percentuali elettorali, che rappresentano i dati necessari per poter poi procedere alle operazioni di attribuzione dei seggi.

In particolare l'Ufficio:

- determina la **cifra elettorale regionale** di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione (somma dei voti validi di ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali) e la rispettiva percentuale elettorale regionale;
- determina la **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista** (somma dei voti validi di ciascuna lista in tutte le sezioni della circoscrizione) e la rispettiva percentuale elettorale circoscrizionale;
- determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della **cifra individuale di ciascun candidato** (somma dei voti di preferenza);
- determina la **cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste** (somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno) e la rispettiva percentuale elettorale regionale;
- determina la **cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste** (somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione) e la rispettiva percentuale elettorale regionale.

Riferimenti normativi

L. r. 28/2007, artt. 52 e 53.

Fasi del procedimento di attribuzione dei seggi

Il procedimento di attribuzione dei seggi può essere suddiviso in due fasi:

- 1) nella prima i seggi del Consiglio regionale, detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, vengono attribuiti su base regionale ai gruppi di liste;
- 2) nella seconda i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali.

Prima fase: l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi in presenza di una delle seguenti tre condizioni:

- 1) cifra elettorale regionale pari ad **almeno il 4%** del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
- 2) cifra elettorale regionale pari ad **almeno l'1,5%** del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, **qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%**;
- 3) cifra elettorale **in una circoscrizione** pari ad **almeno il 20%** del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione.

L'Ufficio centrale regionale individua i gruppi di liste che rispettano tali condizioni e li ammette alla ripartizione dei seggi. L'Ufficio individua inoltre, tra i gruppi ammessi, quelli collegati con il Presidente eletto.

I seggi consiliari, meno i due seggi riservati al Presidente e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti, vengono attribuiti ai gruppi di liste ammessi.

I seggi vengono ripartiti proporzionalmente, utilizzando il metodo D'Hondt. Pertanto l'Ufficio centrale regionale:

- divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi consiliari meno due;
- tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare;
- attribuisce a ciascun gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

I premi di maggioranza e di garanzia della minoranza

A questo punto, l'Ufficio centrale regionale deve verificare se la distribuzione proporzionale dei seggi soddisfa le seguenti due condizioni:

- il gruppo di liste o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente ha ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponde al **60% per cento dei seggi** del Consiglio, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con più del 45% dei voti, **o almeno al 55% dei seggi**, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con una percentuale di voti pari o inferiore al 45%;
- il gruppo o i gruppi non collegati al candidato eletto Presidente hanno complessivamente ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato Presidente primo dei non eletti, corrisponde al **40% dei seggi** del Consiglio.

Nel caso in cui risulti che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi collegati candidato eletto Presidente ha ottenuto un numero di seggi inferiore al 60% o al 55%, scatta il "**premio di maggioranza**" che comporta l'attribuzione ai gruppi di liste di maggioranza della prescritta percentuale di seggi e l'attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il gruppo o i gruppi non collegati al candidato eletto Presidente hanno ottenuto un numero di seggi inferiore al 40%, scatta la “**garanzia per le minoranze**”, che comporta l’attribuzione ai gruppi di liste di minoranza del 40% dei seggi e l’attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

La ripartizione dei seggi attribuiti alla maggioranza e alla minoranza

Se il candidato eletto Presidente è collegato con un solo gruppo di liste, tutti i seggi attribuiti, meno il seggio già attribuito al candidato stesso, vengono attribuiti al gruppo.

Se il candidato eletto Presidente è collegato con una coalizione di gruppi di liste, l’Ufficio determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo della coalizione utilizzando il **metodo D’Hondt** sopra descritto: le cifre elettorali dei gruppi di liste della coalizione vengono divise successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione meno il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente.

Con le stesse modalità l’Ufficio ripartisce i seggi tra i gruppi non collegati al candidato eletto Presidente. Dal numero complessivo di seggi da ripartire viene detratto il seggio già attribuito al candidato Presidente primo dei non eletti; le operazioni quindi si svolgono nei modi già descritti, prendendo come base di calcolo le cifre elettorali dei singoli gruppi di liste, indipendentemente dalla eventuale presenza di coalizioni.

La rappresentanza della minoranza slovena

Nel caso in cui un gruppo di liste espressivo della minoranza slovena non abbia ottenuto almeno un seggio per effetto delle operazioni di attribuzione dei seggi, le operazioni devono essere ripetute, a condizione che il gruppo di liste:

- abbia dichiarato, in occasione della presentazione delle candidature, il **collegamento con un altro gruppo di liste della medesima coalizione**;
- abbia ottenuto una cifra elettorale regionale **non inferiore all’1%** dei voti validi.

Nel ripetere le operazioni di attribuzione dei seggi, l’Ufficio centrale regionale somma le cifre elettorali del gruppo di liste espressivo della minoranza slovena e del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerando i due gruppi come un unico gruppo.

Uno dei seggi così ottenuti dall’insieme costituito dai due gruppi è attribuito al gruppo espressivo della minoranza slovena.

Riferimenti normativi

L. r. 17/2007, artt. 26, 27 e 28.

L. r. 28/2007, art. 55, comma 1, lettera d).

Seconda fase: il riparto dei seggi alle liste circoscrizionali

I seggi ripartiti con quoziente intero

L'Ufficio centrale regionale ripartisce tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, utilizzando il metodo proporzionale del quoziente rettificato.

Le modalità di riparto sono articolate in modo da assicurare il rispetto del principio della rappresentanza territoriale: la somma dei seggi attribuiti alle liste circoscrizionali deve corrispondere esattamente al numero di seggi assegnato alla circoscrizione in base alla popolazione residente.

L'Ufficio centrale regionale, per ciascuna circoscrizione elettorale, compie le seguenti operazioni:

- divide il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due (fattore correttivo $n + 2$), ottenendo così il **quoziente elettorale circoscrizionale**;
- divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- attribuisce a ciascuna lista circoscrizionale tanti seggi quanti sono i **quozienti interi** risultanti da tali divisioni.

Ripartiti i seggi con quoziente intero, l'Ufficio:

- accerta il numero complessivo dei **seggi residui**, ossia dei seggi che non è stato possibile attribuire nelle circoscrizioni per insufficienza di quoziente o di candidati;
- accerta i **voti residui** di ciascuna lista circoscrizionale, corrispondenti al resto della divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- determina la **cifra elettorale residuale percentuale** di ciascuna lista circoscrizionale, moltiplicando per 100 i voti residui di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse;
- verifica se i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno supera il numero totale di seggi spettanti al corrispondente gruppo di liste ed eventualmente detrae i seggi eccedenti, a partire dalla lista circoscrizionale con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.

Il riparto dei seggi residui

Compite queste operazioni l'Ufficio centrale regionale effettua il riparto dei seggi residui.

L'utilizzo del metodo del quoziente, anche se si tratta di un quoziente corretto ($n + 2$), comporta che la circostanza che vi siano seggi residui da ripartire non sia affatto eccezionale ed anzi rappresenti la norma.

In presenza di seggi residui, l'Ufficio centrale regionale:

- dispone le cifre elettorali residuali percentuali in una **graduatoria regionale decrescente**. Ciascuna cifra percentuale corrisponde ad una determinata lista presente in una de-

terminata circoscrizione;

- **attribuisce i seggi residui alle liste circoscrizionali**, scorrendo la graduatoria a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale più alta.

Lo scorrimento della graduatoria avviene utilizzando soltanto le cifre percentuali che non comportano il superamento del numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale e del numero totale di seggi spettante a ciascun gruppo di liste.

Pertanto, se ad una cifra percentuale corrisponde una circoscrizione elettorale che ha già raggiunto il numero di seggi assegnati in base alla popolazione residente, il seggio residuo non può essere attribuito alla lista circoscrizionale cui quella cifra percentuale si riferisce; in questo caso l'Ufficio passa alla cifra percentuale che segue nell'ordine della graduatoria. Lo stesso dicasi nel caso in cui ad una cifra percentuale corrisponda una lista circoscrizionale compresa in un gruppo di liste che ha già ottenuto tutti i seggi spettanti.

Nel caso in cui, utilizzata la graduatoria fino all'ultima posizione, non siano ancora stati ripartiti tutti i seggi residui, la stessa graduatoria viene utilizzata nuovamente, a partire dalla cifra percentuale più alta. E così via, tante volte quante sono necessarie ad ottenere la corrispondenza, in ciascuna circoscrizione elettorale, tra numero di seggi assegnati e numero di consiglieri eletti.

Riferimenti normativi

L. r. 17/2007, art. 29.

Allegato

Esempio di attribuzione dei seggi

L'esempio ha valore meramente esplicativo, al fine di chiarire il funzionamento dei meccanismi previsti per l'attribuzione dei seggi e l'ordine delle relative operazioni.

Il caso ipotizzato prevede:

- 1) 4 candidati alla carica di Presidente (**A, B, C, D**);
- 2) una coalizione di gruppi di liste collegata al candidato **A**, comprendente i seguenti gruppi di liste: 1, 2, 3 e 4;
- 3) una coalizione di gruppi di liste collegati al candidato **B**, comprendente i seguenti gruppi di liste: 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- 4) un gruppo di liste (11) collegato al candidato **C**;
- 5) un gruppo di liste (12) collegato al candidato **D**.

Operazioni preliminari

Determinazione della cifra elettorale regionale dei candidati alla carica di Presidente della Regione

Art. 53, 1/a, L.R. 28/07

Num. d'ordine	PRESIDENTI	Cifre elettorali circoscrizionali					Cifre elettorali regionali	%
		TS	GO	UD	TZ	PN		
1	A	38.670	28.336	80.526	14.531	49.445	211.508	39,39
2	B	28.694	18.218	87.827	15.174	59.544	209.457	39,00
3	C	21.661	13.598	38.082	6.475	23.319	103.135	19,21
4	D	5.951	1.075	3.870	559	1.453	12.908	2,40
Totale voti							537.008	

Determinazione della cifra elettorale regionale dei gruppi di liste

Art. 53, 1/b, L.R. 28/07

GRUPPI	COALIZIONI	Cifre elettorali circoscrizionali					Cifre elettorali regionali	%
		TS	GO	UD	TZ	PN		
1	A	3.650	2.005	7.189	1.583	6.743	21.170	5,30
2	A	721	533	1.518	166	1.071	4.009	1,00
3	A	19.716	16.460	39.717	7.556	29.162	112.611	28,20
4	A	5.083	2.811	6.163	1.145	2.555	17.757	4,45
5	B	8.876	3.853	14.283	4.364	11.475	42.851	10,73
6	B	0	0	3.206	1.189	1.778	6.173	1,55
7	B	2.513	2.293	13.525	2.748	11.968	33.047	8,28
8	B	12.621	7.216	34.623	3.885	21.718	80.063	20,05
9	B	571	607	1.579	180	796	3.733	0,93
10	B	1.195	1.501	6.585	760	4.718	14.759	3,70
11	C	12.823	7.248	18.271	3.656	12.910	54.908	13,75
12	D	3.480	560	2.893	383	915	8.231	2,06
Totale voti							399.312	

Determinazione della cifra elettorale regionale delle coalizioni di gruppi di liste

Art. 53, 1/c, L.R. 28/07

COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN	Cifre elettorali regionali	%
A	29.170	21.809	54.587	10.450	39.531	155.547	38,95
B	25.776	15.470	73.801	13.126	52.453	180.626	45,23
C	12.823	7.248	18.271	3.656	12.910	54.908	13,75
D	3.480	560	2.893	383	915	8.231	2,06

Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica primo dei non eletti

Art. 54 L.R. 28/07

Num. d'ordine	PRESIDENTI	Cifre elettorali regionali	%
1	A	211.508	39,39
2	B	209.457	39,00
3	C	103.135	19,21
4	D	12.908	2,40

In base alla graduatoria dei candidati alla carica di Presidente, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Regione il candidato A e proclama alla carica di consigliere regionale il candidato B.

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

Soglia di sbarramento (gruppi ammessi/non ammessi)

Art. 55, 1/a, L.R. 28/07

GRUPPI	Cifre elettorali circoscrizionali %					Cifre elettorali regionali %	COAL.	Cifre elettorali coalizioni in %	SOGLIE			RISULTATO	
	TS	GO	UD	TZ	PN				4 %	20 %	1,50 15 %		
1	5,12	4,45	4,81	5,73	6,37	5,30	A	38,95		NO		AMMESSO	
2	1,01	1,18	1,02	0,60	1,01	1,00	A		NO	NO	NO		
3	27,67	36,51	26,56	27,36	27,56	28,20	A						AMMESSO
4	7,13	6,23	4,12	4,15	2,41	4,45	A			NO			
5	12,46	8,55	9,55	15,80	10,85	10,73	B	45,23		NO		AMMESSO	
6	0,00	0,00	2,14	4,31	1,68	1,55	B		NO	NO		AMMESSO	
7	3,53	5,09	9,04	9,95	11,31	8,28	B			NO		AMMESSO	
8	17,71	16,00	23,15	14,07	20,53	20,05	B					AMMESSO	
9	0,80	1,35	1,06	0,65	0,75	0,93	B		NO	NO	NO		
10	1,68	3,33	4,40	2,75	4,46	3,70	B	NO	NO		AMMESSO		
11	18,00	16,08	12,22	13,24	12,20	13,75	C	13,75		NO	NO	AMMESSO	
12	4,88	1,24	1,93	1,39	0,86	2,06	D	2,06	NO	NO	NO		

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste ammessi (metodo d'Hondt)

Art. 55, 1/c, L.R. 28/07

GRUPPI	1	3	4	5	6	7	8	10	11	
COAL.	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C
Cifre elettorali regionali	21.170	112.611	17.757	42.851	6.173	33.047	80.063	14.759	54.908	
divise per:										
1	21.170,00	112.611,00	17.757,00	42.851,00	6.173,00	33.047,00	80.063,00	14.759,00	54.908,00	
2	10.585,00	56.305,50	8.878,50	21.425,50	3.086,50	16.523,50	40.031,50	7.379,50	27.454,00	
3	7.056,67	37.537,00	5.919,00	14.283,67	2.057,67	11.015,67	26.687,67	4.919,67	18.302,67	
4	5.292,50	28.152,75	4.439,25	10.712,75	1.543,25	8.261,75	20.015,75	3.689,75	13.727,00	
5	4.234,00	22.522,20	3.551,40	8.570,20	1.234,60	6.609,40	16.012,60	2.951,80	10.981,60	
6	3.528,33	18.768,50	2.959,50	7.141,83	1.028,83	5.507,83	13.343,83	2.459,83	9.151,33	
7	3.024,29	16.087,29	2.536,71	6.121,57	881,86	4.721,00	11.437,57	2.108,43	7.844,00	
8	2.646,25	14.076,38	2.219,63	5.356,38	771,63	4.130,88	10.007,88	1.844,88	6.863,50	
9	2.352,22	12.512,33	1.973,00	4.761,22	685,89	3.671,89	8.895,89	1.639,89	6.100,89	
10	2.117,00	11.261,10	1.775,70	4.285,10	617,30	3.304,70	8.006,30	1.475,90	5.490,80	
11	1.924,55	10.237,36	1.614,27	3.895,55	561,18	3.004,27	7.278,45	1.341,73	4.991,64	
12	1.764,17	9.384,25	1.479,75	3.570,92	514,42	2.753,92	6.671,92	1.229,92	4.575,67	
13	1.628,46	8.662,38	1.365,92	3.296,23	474,85	2.542,08	6.158,69	1.135,31	4.223,69	
14	1.512,14	8.043,64	1.268,36	3.060,79	440,93	2.360,50	5.718,79	1.054,21	3.922,00	
15	1.411,33	7.507,40	1.183,80	2.856,73	411,53	2.203,13	5.337,53	983,93	3.660,53	
16	1.323,13	7.038,19	1.109,81	2.678,19	385,81	2.065,44	5.003,94	922,44	3.431,75	
17	1.245,29	6.624,18	1.044,53	2.520,65	363,12	1.943,94	4.709,59	868,18	3.229,88	
18	1.176,11	6.256,17	986,50	2.380,61	342,94	1.835,94	4.447,94	819,94	3.050,44	
19	1.114,21	5.926,89	934,58	2.255,32	324,89	1.739,32	4.213,84	776,79	2.889,89	
20	1.058,50	5.630,55	887,85	2.142,55	308,65	1.652,35	4.003,15	737,95	2.745,40	
21	1.008,10	5.362,43	845,57	2.040,52	293,95	1.573,67	3.812,52	702,81	2.614,67	
SEGGI	2	15	2	5	0	4	10	2	7	47

La coalizione A (gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente) ha ottenuto **19 seggi**.

I gruppi di minoranza hanno ottenuto **28 seggi**.

Poiché il Presidente eletto ha ottenuto una percentuale di voti validi inferiore al 45%, ai gruppi di liste collegati deve essere attribuita una quota di seggi pari al 55% dei seggi del Consiglio regionale (ossia 26 seggi + il seggio riservato al Presidente eletto = **27 seggi**). Il restante 45% dei seggi (ossia 21 seggi + il seggio riservato al candidato Presidente primo dei non eletti = **22 seggi**) deve essere attribuito agli altri gruppi di liste.

Ripartizione dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza (metodo d'Hondt)

Art. 55, 1/f, L.R. 28/07

GRUPPI	1	3	4	
COAL.	A	A	A	
Cifre elettorali regionali	21.170	112.611	17.757	
divise per:				
1	21.170,00	112.611,00	17.757,00	
2	10.585,00	56.305,50	8.878,50	
3	7.056,67	37.537,00	5.919,00	
4	5.292,50	28.152,75	4.439,25	
5	4.234,00	22.522,20	3.551,40	
6	3.528,33	18.768,50	2.959,50	
7	3.024,29	16.087,29	2.536,71	
8	2.646,25	14.076,38	2.219,63	
9	2.352,22	12.512,33	1.973,00	
10	2.117,00	11.261,10	1.775,70	
11	1.924,55	10.237,36	1.614,27	
12	1.764,17	9.384,25	1.479,75	
13	1.628,46	8.662,38	1.365,92	
14	1.512,14	8.043,64	1.268,36	
15	1.411,33	7.507,40	1.183,80	
16	1.323,13	7.038,19	1.109,81	
17	1.245,29	6.624,18	1.044,53	
18	1.176,11	6.256,17	986,50	
19	1.114,21	5.926,89	934,58	
20	1.058,50	5.630,55	887,85	
21	1.008,10	5.362,43	845,57	
SEGGI	3	20	3	26

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

Attribuzione dei seggi con quoziente intero

Art. 29, 2, L.R. 17/07

L'Ufficio centrale regionale determina, per ogni circoscrizione, il **quoziente elettorale circoscrizionale**: il totale dei voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle liste ammesse viene diviso per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due.

Ad esempio, per la circoscrizione elettorale di Trieste: $66.477/9+2 = 6.043$

Il quoziente elettorale di ciascuna circoscrizione è il seguente:

	TS	GO	UD	TZ	PN
Q.E.C.	6.043	6.198	7.178	5.377	7.359

L'Ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale e attribuisce ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione.

LISTE	COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste con i quozienti interi	Seggi spettanti ai Gruppi di liste	Seggi residui
1	A	0	0	1	0	0	1	3	2
3	A	3	2	5	1	3	14	20	6
4	A	0	0	0	0	0	0	3	3
5	B	1	0	1	0	1	3	4	1
6	B	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B	0	0	1	0	1	2	3	1
8	B	2	1	4	0	2	9	8	-1
10	B	0	0	0	0	0	0	1	1
11	C	2	1	2	0	1	6	5	-1

La tabella evidenzia:

- che il gruppo 8 ha ottenuto 9 seggi, ossia 1 seggio in più rispetto agli 8 spettanti;
- che il gruppo 11 ha ottenuto 6 seggi, ossia 1 seggio in più rispetto ai 5 spettanti.

Per poter detrarre i 2 seggi eccedenti dei gruppi 8 e 11 e attribuire i seggi residui bisogna determinare la **cifra elettorale residuale percentuale** di ciascuna lista circoscrizionale.

Determinazione della cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale

Art. 29, 3, L.R. 17/07

La **cifra elettorale residuale percentuale** di ciascuna lista circoscrizionale si ottiene moltiplicando per 100 i voti residui di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale dei voti ottenuti nella circoscrizione dalle liste ammesse.

La seguente tabella riporta i voti residui di ciascuna lista circoscrizionale

LISTE	COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN
1	A	3.650	2.005	11	1.583	6.743
3	A	1.587	4.064	3.827	2.179	7.085
4	A	5.083	2.811	6.163	1.145	2.555
5	B	2.833	3.853	7.105	4.364	4.116
6	B	0	0	3.206	1.189	1.778
7	B	2.513	2.293	6.347	2.748	4.609
8	B	535	1.018	5.911	3.885	7.000
10	B	1.195	1.501	6.585	760	4.718
11	C	737	1.050	3.915	3.656	5.551

La seguente tabella riporta le cifre elettorali percentuali residuali delle liste circoscrizionali.

Ad esempio, il gruppo di liste 3 nella circoscrizione di Trieste ha una percentuale residuale pari al 2,387% così ottenuta:

1.587 (voti residui) x 100/66.477 (voti validi nella circoscrizione).

LISTE	COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN
1	A	5,491	4,621	0,008	5,888	6,545
3	A	2,387	9,367	2,666	8,105	6,877
4	A	7,646	6,479	4,293	4,259	2,480
5	B	4,262	8,881	4,949	16,231	3,995
6	B	0,000	0,000	2,233	4,422	1,726
7	B	3,780	5,285	4,421	10,221	4,474
8	B	0,805	2,346	4,117	14,450	6,794
10	B	1,798	3,460	4,587	2,827	4,579
11	C	1,109	2,420	2,727	13,598	5,388

A questo punto, l'Ufficio centrale regionale può detrarre i due seggi eccedenti attribuiti ai gruppi 8 e 11.

I seggi eccedenti vengono detratti a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore e quindi, nel caso specifico, per i gruppi 8 e 11 i due seggi vengono detratti nella circoscrizione di Trieste.

Attribuzione dei seggi residui con quoziente intero

Segue: Art. 29, 2, L.R. 17/07

La seguente tabella riepiloga la situazione risultante dopo l'attribuzione dei seggi con quoziente intero, detratti i due seggi eccedenti ai gruppi 8 e 11.

LISTE	COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste con i quozienti interi	Seggi spettanti ai Gruppi di liste	Seggi residui
1	A	0	0	1	0	0	1	3	2
3	A	3	2	5	1	3	14	20	6
4	A	0	0	0	0	0	0	3	3
5	B	1	0	1	0	1	3	4	1
6	B	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B	0	0	1	0	1	2	3	1
8	B	1	1	4	0	2	8	8	0
10	B	0	0	0	0	0	0	1	1
11	C	1	1	2	0	1	5	5	0
Seggi assegnati alle liste circoscrizionali con i quozienti interi		6	4	14	1	8	33	47	14
Seggi spettanti alle circoscrizioni		9	5	18	3	12			
Seggi residui da assegnare		3	1	4	2	4			

La tabella evidenzia a quali gruppi di liste devono ancora essere attribuiti seggi e in quali circoscrizioni.

Graduatoria decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali per l'attribuzione dei seggi residui

Art. 29, 5, L.R. 17/07

L'Ufficio centrale regionale dispone le cifre elettorali residuali percentuali in una graduatoria decrescente. Ad ogni cifra percentuale corrisponde una determinata circoscrizione e una determinata lista. Ad esempio, nella seguente tabella, alla cifra percentuale 16,231 corrisponde la lista 5 nella circoscrizione di Tolmezzo.

I seggi sono attribuiti scorrendo la graduatoria, a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale più alta. Nell'esempio, i 14 seggi residui vengono attribuiti alle liste e nelle circoscrizioni evidenziate in colore azzurro.

LISTE	CIRCOSCRIZIONI	Cifre %
5	TOLMEZZO	16,231
8	TOLMEZZO	14,450
11	TOLMEZZO	13,598
7	TOLMEZZO	10,221
3	GORIZIA	9,367
5	GORIZIA	8,881
3	TOLMEZZO	8,105
4	TRIESTE	7,646
3	PORDENONE	6,877
8	PORDENONE	6,794
1	PORDENONE	6,545
4	GORIZIA	6,479
1	TOLMEZZO	5,888
1	TRIESTE	5,491
11	PORDENONE	5,388
7	GORIZIA	5,285
5	UDINE	4,949
1	GORIZIA	4,621
10	UDINE	4,587
10	PORDENONE	4,579
7	PORDENONE	4,474
6	TOLMEZZO	4,422
7	UDINE	4,421
4	UDINE	4,293
5	TRIESTE	4,262
4	TOLMEZZO	4,259
8	UDINE	4,117
5	PORDENONE	3,995
7	TRIESTE	3,780
10	GORIZIA	3,460
10	TOLMEZZO	2,827
11	UDINE	2,727
3	UDINE	2,666
4	PORDENONE	2,480
11	GORIZIA	2,420
3	TRIESTE	2,387
8	GORIZIA	2,346
6	UDINE	2,233
10	TRIESTE	1,798
6	PORDENONE	1,726
11	TRIESTE	1,109
8	TRIESTE	0,805
1	UDINE	0,008
6	TRIESTE	0,000
6	GORIZIA	0,000

Lo scorrimento della graduatoria avviene utilizzando soltanto le cifre percentuali che non comportano il superamento del numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale e del numero totale di seggi spettante a ciascun gruppo di liste. Ad esempio, la cifra percentuale 14,450 della lista 8 nella circoscrizione di Tolmezzo non ha prodotto l'attribuzione del seggio corrispondente in quanto alla lista 8 sono già stati attribuiti tutti i seggi spettanti. Ciò comporta che per assegnare tutti i seggi residui può rendersi necessario utilizzare la graduatoria più di una volta (nell'esempio, le scritte in rosso indicano che per poter attribuire il 13° e 14° seggio residuo si è reso necessario scorrere la graduatoria una seconda volta). Ciò comporta anche che non sempre i seggi residui vengono attribuiti nelle circoscrizioni nelle quali la lista ha la cifra residuale più alta. Ad esempio, il seggio della lista 3 viene assegnato nella circoscrizione di PN, con una cifra residuale di 6,877, e non in quella di GO, dove la lista ha una cifra residuale più alta (9,367).

Risultato finale

LISTE	COALIZIONI	TS	GO	UD	TZ	PN	Seggi attribuiti ai Gruppi di liste	Seggi spettanti ai Gruppi di liste
1	A	1	0	1	0	1	3	3
3	A	4	3	7	1	5	20	20
4	A	1	0	1	0	1	3	3
5	B	1	0	1	1	1	4	4
6	B	0	0	0	0	0	0	0
7	B	0	0	1	1	1	3	3
8	B	1	1	4	0	2	8	8
10	B	0	0	1	0	0	1	1
11	C	1	1	2	0	1	5	5
Seggi assegnati alle liste circoscrizionali con i quozienti interi		9	5	18	3	12	47	47
Seggi spettanti alle circoscrizioni		9	5	18	3	12		

La tabella evidenzia che:

- a ciascuna lista circoscrizionale con lo stesso contrassegno è stato attribuito un numero di seggi che corrisponde al numero di seggi complessivamente spettanti al rispettivo gruppo;
- in ciascuna circoscrizione, le liste hanno ottenuto un numero di seggi che corrisponde al numero di seggi assegnato alla circoscrizione in base alla popolazione residente.